



**Comune di Cambiago**  
**Città Metropolitana di Milano**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 52 del 27/12/2023**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024**

L'anno **2023**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MANGIAGALLI MARIA GRAZIA	SI		BRAMBILLA ROSELLA MARIA		SI
BULLA PAOLO		SI	ZUCCHERO EMILIANO	SI	
MAPELLI MARIA GABRIELLA	SI		MANTEGAZZA MAURO	SI	
SCHIPILLITI MARA	SI		MAURI LIVIO ALESSANDRO		SI
PIRA ERMANDO	SI		CAVATAIO GIUSEPPE	SI	
GIARDINI ANDREA	SI		LONGONI DAVIDE		SI
FLORIS STEFANO	SI				

Presenti : 9 Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Norberto Zammarano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Mangiagalli Maria Grazia** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2020. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Vista** la legge 30 dicembre 2020 n. 178:

- articolo 1, comma 48: a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui alla legge 160/2019, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

- articolo 1, comma 599 esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo proprietari di:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2020;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 16 del 26/04/2023 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU ANNO 2023;

**Ritenuto**, pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote della nuova IMU già in vigore nell'anno 2023.

#### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

**Vista** la legge 160/2019 che dispone in merito alle competenze dell'organo consiliare per l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Unica Comunale;  
Tutto ciò premesso,

#### **Visti:**

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- lo Statuto dell'Ente;

- il Regolamento comunale di contabilità;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Con la seguente votazione, espressa nei modi di Legge:

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 9

Astenuti n. 2 (Cavataio – Mategazza)

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare e confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, già determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2023 che di seguito si riassumono:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale (cat. A01, A08, A09, pertinenze: C02, C06, C07)	4 per mille
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	10,6 per mille
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,6 per mille
Uffici e studi privati (cat. A10)	10,6 per mille
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	10,6 per mille
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Terreni incolti	9,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)	10,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. A, C02, C06, C07)	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. B, C03)	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. A10)	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. C01)	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. D10)	1 per mille
Immobili merce	esente

3. di confermare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2024;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta nuova IMU si rimanda al regolamento IMU nonché all'applicazione di tutte le vigenti leggi;

7. di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 31 luglio, così come previsto dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;

8. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34 del 2019, convertito con la legge n.58/2019, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

10. di dare atto che il competente Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000.

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

Con la seguente votazione, espressa nei modi di Legge:

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 9

Astenuti n. 2 (Cavataio – Mategazza)

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuto** opportuno consentire quanto prima all'espletamento degli atti successivi e conseguenti;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangiagalli Maria Grazia

Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale

Dott. Norberto Zammarano

Atto Firmato Digitalmente